

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

## DELIBERA COMMISSARIALE

N° **135** del 3 Agosto 2011

**OGGETTO:** Assegnazione e trasferimento porzione di capannone alla società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di TANCREDI Antonella a.i. di Tito.

### IL COMMISSARIO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

**VISTO** che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO**, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermimetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

**VISTO** il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

**CONSIDERATO** che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

**VISTA** la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "Insedimento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010";

**PREMESSO** che in data 21/01/2000, con nota acquisita al Prot. ASI al n. 524/2000 la ditta SUMMA Maria ha richiesto la locazione di un capannone di circa mq.700 di superficie coperta ubicato nell'area ex Liquichimica di Tito, per la produzione e lavorazione poltrone e divani;

**CHE** con provvedimento n.186 del 19/06/2000, il Commissario Straordinario dell'Ente ha accolto la richiesta della suddetta azienda, deliberando di concedere in locazione alla stessa, parte del capannone ex Liquichimica per una superficie coperta di circa 700 mq. distinto in catasto al foglio di mappa del Comune di Tito n. 25 particella n. 209, dando mandato agli uffici Tecnico e Amministrativo, ciascuno per quanto di propria competenza, di definire il canone di locazione, sulla base dei criteri utilizzati in precedenti locazioni di beni consortili;

**CHE** con il suddetto provvedimento è stato assegnato alla ditta SUMMA Maria un termine non superiore a 4 mesi per presentare al Consorzio il progetto di ristrutturazione ed adeguamento alle vigenti normative, ivi compresi il D.Lgs n. 626/94 e n. 277/91, nel rispetto delle direttive tecniche formulate dall'Ente in relazione ai lavori condominiali ed a quelli di bonifica della copertura in cemento amianto;

**CHE** con nota del 7/12/2000, acquisita al Prot. ASI al n. 8282 del 12/12/2000, la suddetta ditta ha presentato il progetto di ristrutturazione del capannone per un importo stimato in £.928.800.000 di cui £.125.000.000 per la bonifica del tetto;

**CHE** con nota del 6/12/2001, acquisita al Prot. ASI al n. 10615/2001, la ditta LA VECCHIA Gianluca, congiuntamente alle ditte POMPONIO Roberto, RUSSELLI Vincenzo, SUMMA Maria, altri assegnatari dell'immobile ex Liquichimica (particella n. 209 foglio n. 25), hanno manifestato l'intenzione all'acquisto dell'intero opificio, allo stato locato agli stessi, manifestando la volontà di adeguarlo e bonificarlo a proprie spese;

**CHE** nella seduta del 28 dicembre 2001, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha espresso in linea di massima indirizzo favorevole per la vendita, previa regolarizzazione delle pendenze contabili in capo alle predette ditte, conferendo incarico all'UTC di predisporre una relazione attualizzata da cui si potesse evincere sia le attuali condizioni del capannone, sia il valore dell'immobile;

**CHE** con nota 27/04/2002, registrata al Prot. ASI al n. 3463 il Direttore Generale ha stimato il valore dell'immobile pari a €/mq.110,03, così come segue:

▪ LA VECCHIA Gianluca €/mq.110,03);	€ 132.036,00 (mq.1.200	x
▪ R.E.P. ELETTROMECCANICA POMPONIO €/mq.110,03);	€ 104.528,50 (mq. 950	x
▪ SUMMA Maria €/mq.110,03);	€ 82.522,50 (mq. 750	x
▪ RUSSELLI Vincenzo €/mq.110,03);	€ 66.018,00 (mq. 600	x

**CHE** nella seduta del 30 aprile 2002, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato la suddetta stima, stabilendo di condizionare la proposta di acquisto all'incondizionata ed integrale accettazione da parte di tutte e quattro le ditte del prezzo stimato, nonché alla sottoscrizione dei vigenti regolamenti consortili e degli eventuali contratti di fornitura servizi;

**CHE** con nota del 19/06/2002, registrata al Prot. ASI al n. 4819 la suddetta decisione è stata comunicata ditte LA VECCHIA Gianluca, POMPONIO Roberto, RUSSELLI Vincenzo e SUMMA Maria, chiedendone l'integrale accettazione;

**CHE** con nota del 9/09/2002, acquisita al prot. ASI al n. 6997 le ditte interessate hanno chiesto di conoscere i criteri di stima che hanno portato l'UTC a determinare l'importo richiesto per l'acquisto del capannone;

**CHE** con nota del 9/10/2002, registrata al Prot. ASI al n. 7309 il Consorzio, fornendo i chiarimenti richiesti, fissava al 28 ottobre 2002 il termine ultimo per formalizzare l'adesione alla suddetta proposta di acquisto;

**CHE** con delibera n. 285 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seduta del 28/11/2003, ha approvato la nuova stima fatta dal Direttore (Prot. ASI n. 8824/2003) in base alla quale il prezzo di vendita del capannone di che trattasi è stato rideterminato così come segue:

- LA VECCHIA Gianluca € 108.000,00 (mq. 1.200 x €/mq. 90,00);
- R.E.P. ELETTROMECCANICA POMPONIO € 85.500,00 (mq. 950 x €/mq. 90,00);
- SUMMA Maria € 67.500,00 (mq. 750 x €/mq. 90,00);
- RUSSELLI Vincenzo € 54.000,00 (mq. 600 x €/mq. 90,00);

**VISTA** la nota del 22/11/2004, registrata al Prot. ASI al n. 8353 con la quale il Direttore Generale ha comunicato alla ditta SUMMA Maria ed altri il nuovo prezzo fissato pari a €/mq. 74,95, richiedendone espressa accettazione da far pervenire entro e non oltre il giorno 30 novembre 2004;

**VISTA** la nota del 30/11/2004, acquisita al Prot. ASI al n. 8783 con la quale la ditta SUMMA Maria ha confermato l'accettazione del prezzo di acquisto, chiedendo contestualmente una dilazione nel pagamento oltre a rendere fruibile con la giusta distanza il lato sinistro del capannone e manifestando la volontà di versare, a titolo di acconto, il 10% dell'importo richiesto alla stipula di un compromesso di acquisto;

**VISTA** la nota del 06/09/2007, acquisita al Prot. ASI al n. 7663 del 17/09/2007 con la quale la ditta SUMMA Maria ha comunicato di aver costituito una nuova società denominata CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di SUMMA Maria Incoronata con sede in Potenza alla C/da Varco d'Izzo, 1 – P. IVA 01670730769, presentando la documentazione di rito;

**VISTO** che con la suindicata nota è stata richiesta il subentro di quest'ultima società in tutti i rapporti derivanti dalla citata delibera n. 186/2000 e la stipula dell'atto di compravendita in favore della costituita società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di Summa Maria Incoronata, manifestando la volontà a versare subito a titolo di acconto il 20% dell'importo pattuito e il saldo alla stipula dell'atto pubblico;

**CHE** con nota del 10/03/2008, acquisita al Prot. ASI al n. 2054 dell'11/03/2008, la società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di SUMMA Maria Incoronata facendo seguito alla citata nota Prot. n. 7663/07 e ai colloqui intercorsi con l'allora Direttore Generale, ha versato l'importo di € 10.821,28 - giusta fattura n. 221 del 20/03/2008 - quale anticipazione del 20% della somma per il futuro trasferimento della porzione di capannone di che trattasi;

**CHE** l'immobile di cui si tratta, è stato oggetto di lavori di bonifica, mediante rimozione, dei materiali in cemento-amianto presenti sulla copertura e sulle tamponature del capannone denominato "Deposito Officina", interventi questi approvati dalla ASL 2, dal Ministero dell'Ambiente e finanziati dalla Regione Basilicata - ultimati il 30 aprile 2009 - giusto certificato di restituibilità rilasciato dalle ASL n.2 in data 22/05/2009;

**CHE** con nota del 22.06.2009, registrata al Prot. ASI al n. 5306 il Direttore Generale, facendo seguito alla manifestata volontà di procedere all'acquisto dell'immobile in parola al prezzo concordato di €/mq. 74,95, così come già comunicato con la citata nota Prot. ASI n. 8353/2004, invitava la società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di TANCREDI Antonella a comunicare il nominativo del notaio rogante, al fine di formalizzare il trasferimento in proprietà entro il mese di giugno 2009;

**CHE** con nota del 6/07/2009, acquisita al Prot. ASI al n. 5778 la società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di SUMMA Maria Incoronata comunicava il nominativo del notaio al fine di formalizzare il trasferimento in proprietà di parte del capannone di che trattasi;

**CHE** con nota del 6/07/2009, registrata al Prot. ASI al n. 5765 il Direttore Generale riscontrava la suindicata nota Prot. ASI n. 5778/09 e comunicava alla società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di SUMMA Maria Incoronata che il pagamento della somma già richiesta nell'anno 2004 doveva avvenire entro e non oltre il 20 luglio 2009 in segno di accettazione incondizionata della proposta di alienazione del bene consortile per proporre la delibera per la stipula dell'atto notarile;

**CHE** con nota del 18/07/2009, acquisita al Prot. ASI al n. 6168 del 20/07/2009, la società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di SUMMA Maria Incoronata, in riscontro alla citata nota Prot. ASI n. 5765/09, comunicava che la somma richiesta sarebbe stata versata entro e non oltre il 31 luglio 2009;

**CHE** con nota del 31.07.2009, acquisita al Prot. ASI al n. 6596 la società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di SUMMA Maria Incoronata ha versato l'importo di € 43.285,12 - giusta fattura n. 1686 del 3/08/2009 - quale saldo per il futuro trasferimento della porzione di capannone di che trattasi;

**VISTO** l'atto costitutivo della società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di SUMMA Maria Incoronata per Notar Antonio POLOSA repertorio n.57309 raccolta n. 14332 del 02/03/2007;

**VISTO** l'atto per Notar Antonio POLOSA repertorio n.57992 raccolta n. 14805 dell'1.04.2008, con il quale è stato variato la denominazione sociale da CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di SUMMA Maria a CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di TANCREDI Antonella restando invariati tutti i dati fiscali;

**PRESO ATTO** che la società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di TANCREDI Antonella ha già trasmesso il vigente regolamento consortile debitamente sottoscritto per accettazione che, tra l'altro, norma le condizioni di erogazione dei servizi a consumo;

**RITENUTO** di poter volturare dalla ditta SUMMA Maria alla società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di TANCREDI Antonella l'assegnazione di porzione di capannone di cui alla delibera n. 186 del 19/06/2000, con conseguente subentro in tutti i rapporti da questa derivanti;

**RITENUTO**, pertanto, di poter accogliere la richiesta avanzata dalla società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di TANCREDI Antonella, procedere al trasferimento in proprietà di porzione di capannone della superficie di mq. 721,90 già di proprietà consortile e riportata al catasto fabbricati al foglio n. 25 del Comune di Tito particella n. 209 sub 5 per l'importo di € 54.106,40 compreso IVA come per legge;

**ATTESO** che nella seduta del 31 gennaio 2005, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato la proposta di cui alla citata nota Prot. ASI n. 8353/2004, stabilendo che oltre a dover essere indicato un termine certo per i lavori concernenti la bonifica del sito, il pagamento doveva avvenire in due soluzioni e precisamente il 60% dell'importo al momento della stipula del preliminare di vendita ed il saldo del 40% alla stipula dell'atto definitivo.

**CHE** all'attualità la porzione di capannone in parola è censita all'ufficio del territorio di Potenza catasto Urbano del Comune di Tito al foglio n. 25 particella n. 209 sub 5 di mq. 721,90;

**RITENUTO**, comunque, formalizzare il trasferimento in proprietà del suddetto immobile a favore della CENTRO CONVENIENZA s.a.s. di TANCREDI Antonella;

**RITENUTO**, quindi, trasferire alla società CENTRO CONVENIENZA s.a.s. di TANCREDI Antonella l'immobile di che trattasi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti gli inerenti diritti, accessioni e pertinenze, manlevando espressamente il Consorzio ASI da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;

**DATO ATTO** che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta nessun impegno di spesa;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto della nota del 06/09/2007, acquisita al protocollo consortile al n. 7663 del 17/09/2007, con la quale la ditta SUMMA Maria ha comunicato di aver costituito una nuova società denominata CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di SUMMA Maria Incoronata con sede in Potenza alla C/da Varco d'Izzo, n. 1 – P. IVA 01670730769, richiedendo al Consorzio l'assegnazione di porzione di capannone di cui alla delibera n. 186 del 19/06/2000, con conseguente subentro in tutti i rapporti da questa derivanti;

2. di prendere atto della variazione della denominazione sociale da CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di SUMMA Maria Incoronata a CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di TANCREDI Antonella, restando invariati tutti i dati fiscali, giusto atto per Notar Antonio POLOSA repertorio n.57992 raccolta n. 14805 dell'1/04/2008;

3. di volturare dalla ditta SUMMA Maria alla società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di TANCREDI Antonella l'assegnazione e il trasferimento di porzione di capannone di cui alla delibera n. 186 del 19/06/2000, con conseguente subentro in tutti i rapporti da questa derivanti;

4. di prendere atto del versamento di € 10.821,28 - giusta fattura n. 221 del 20/03/2008 - effettuato dalla società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di TANCREDI Antonella, quale anticipazione del 20% della somma per il futuro trasferimento della porzione di capannone di che trattasi e del versamento di € 43.285,12 - giusta fattura n. 1686 del 03/08/2009 effettuato a saldo;

5. di trasferire con atto pubblico di vendita alla società CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di TANCREDI Antonella con sede in Potenza alla C/da Varco d'Izzo, n. 1 - P. IVA 01670730769 - parte del capannone ubicato nell'area ex Liquichimica distinto in catasto Urbano al foglio di mappa n. 25 del Comune di Tito particella n. 209 sub 5 categoria D/7 della superficie coperta di mq. 721,90 nell'a.i. di Tito al prezzo di €/mq. 74,95 - giusta nota Prot. ASI n. 8353/2004, per l'importo di € 54.106,39 compreso IVA come per legge, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti gli inerenti diritti, accessioni e pertinenze, manlevando espressamente il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;

6. di intervenire alla stipula dell'atto pubblico, con tutti i poteri all'uopo necessari ad apportare, in sede di stipula, eventuali modifiche e/o integrazioni, non sostanziali;

7. di dare atto che la stipula del rogito avverrà successivamente alla sottoscrizione della convenzione di assegnazione di cui all'art. 10 del vigente Regolamento Consortile;

8. di rinunciare espressamente all'ipoteca legale spettante ai sensi dell'art. 2817 c.c. in sede di stipula dell'atto notarile di trasferimento;

9. di riservarsi ulteriori provvedimenti necessari e consequenziali;

10. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato  
IL COMMISSARIO  
Donato Paolo SALVATORE

**Parere del Dirigente Tecnico:**

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. n. 4364 del 19/07/2011 dal responsabile di settore in esito all'istruttoria condotta, si concorda con quanto illustrato dal funzionario e si propone di prendere atto della costituzione di una nuova società denominata CENTRO CONVENIENZA S.a.s. di Tancredi Antonella con sede in Potenza alla C/da Varco d'Izzo, n. 1 – P. IVA 01670730769 - volturando l'assegnazione di porzione di capannone di cui alla delibera n. 186 del 19/06/2000 con conseguente subentro in tutti i rapporti da questa derivanti e procedere alla stipula dell'atto di trasferimento per l'importo di € 54.106,39 stabilito con nota registrata al Prot. ASI al n. 8353/2004.

Firmato  
IL DIRIGENTE TECNICO  
Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 20/07/2011

**Visto del Direttore Generale:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato  
IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Rocco LICCIONE

Tito li, 3/08/2011